

99. (Proposizione della querela di falso)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 99. (Proposizione della querela di falso)

Art. 99. (Proposizione della querela di falso)

1. La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
2. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

Documenti collegati:

[prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014](#)

Querela di falso proposta in via principale - Conferma alla prima udienza - Necessità - Querela proposta in via incidentale - Successiva conferma - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014 La necessità che la querela di falso sia confermata nella

[Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23896 del 10/11/2014](#)

Querela di falso proposta in via principale - Conferma alla prima udienza - Natura - Omissione - Rilevanza - Limiti e condizioni - Fattispecie. La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ.,

fine

99. (Proposizione della querela di falso)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello